

N. 00998/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01352/2004 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2004, proposto da:  
Grandi Salumifici Italiani S.p.A., già Italia Salumi S.p.A., rappresentata e  
difesa dall'Avv. Federico Gualandi presso il quale elegge domicilio, in  
Bologna, galleria Marconi n. 2;

*contro*

Comune di Formigine;

Provincia di Modena;

*per l'annullamento*

della deliberazione del Consiglio Comunale di Formigine n. 34 del 27  
aprile 2004 con la quale si è proceduto all'approvazione di variante  
specifica al P.R.G.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2014 il dott.

Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con delibera consiliare n. 44 del 21 luglio 2003, l'Amministrazione comunale di Formigine adottava una variante specifica al Piano Regolatore Generale (PRG) , successivamente approvata con analoga delibera n. 34 del 27 aprile 2004.

La Società Italia Salumi S.p.A., impugnava la delibera da ultimo intervenuta deducendo una pluralità di profili di illegittimità.

A seguito dell'incorporazione per fusione dell'originaria ricorrente nella Società Grandi Salumifici Italiani S.p.A. avvenuta nell'anno 2002, il ricorso veniva riassunto da quest'ultimo soggetto con atto depositato il 28 maggio 2010.

All'esito della pubblica udienza del 25 settembre 2014, la causa veniva decisa.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce il difetto di motivazione e la *“palese ingiustizia”* della scelta urbanistica operata che, prevedendo una nuova zona residenziale B5 e la realizzazione di strutture scolastiche a ridosso delle già esistenti aree produttive, imporrebbe un irragionevole limite alle future possibilità di espansione delle attività produttive in essere creando, si afferma in ricorso, *“le premesse per una convivenza difficile e problematica”*.

La censura, in disparte ogni considerazione circa la eccessiva genericità che la rende di dubbia ammissibilità, è infondata.

Preliminarmente il collegio richiama il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale *“l'Amministrazione ha ampia discrezionalità in materia di pianificazione urbanistica; le scelte effettuate costituiscono, in generale, valutazioni discrezionali attinenti al merito amministrativo, che come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice, salvo che non siano inficiate da palesi errori di fatto o da abnormi illogicità”, ovvero arbitrarietà irrazionalità o manifesta irragionevolezza, in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 settembre 2012, n. 7486)”. (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 13 settembre 2013, n. 1927)*

Ciò premesso non può che rilevarsi che la ricorrente, sulla quale incombe l'onere probatorio in ordine alle affermate abnormità od errori, non ha allegato alcun elemento suscettibile di palesare, sia pur in via sintomatica, un distorto esercizio del potere amministrativo ma si è limitata a richiamare due principi giurisprudenziali (peraltro condivisi dal collegio) con i quali è stato in passato affermato che la pianificazione urbanistica, ancorché espressione di alta discrezionalità, non può svolgersi senza una adeguata ponderazione degli interessi privati coinvolti (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 1997, n. 176) e che *“la strumentazione urbanistica non può costituire una misura [sostanzialmente] espulsiva per gli insediamenti produttivi esistenti”* come sarebbe da ritenersi l'approvato vincolo che impedisce qualsiasi possibilità di ampliamento dello stabilimento ponendo in essere un vincolo di natura

sostanzialmente espropriativa (TAR Lombardia, Brescia, 23 aprile 2002, n. 783).

Quanto al primo dei richiamati principi che la ricorrente assume essere stati violati, deve rilevarsi che il procedimento di adozione della variante si è svolto in contraddittorio garantendo la partecipazione della società ricorrente che in detto ambito ha avuto la possibilità di rappresentare le proprie ragioni (osservazioni depositate in data 10 dicembre 2003).

La circostanza che l'Amministrazione non abbia aderito alle valutazioni in detta sede espresse non connota si per sé di illegittimità la scelta operata né è previsto in caso di non accoglimento delle medesime un supporto motivazionale particolarmente articolato atteso che le osservazioni di parte privata non vincolano in alcun modo l'azione dell'Amministrazione costituendo, come già affermato in giurisprudenza, *“un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso, in ordine alle proprie scelte discrezionali, assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati scaturenti da convenzioni urbanistiche già sottoscritte, di superamento degli standards minimi di cui al d. m. 2 aprile 1968 n. 1444, di giudicato conseguente ad annullamento di un diniego di rilascio di un titolo edilizio o di un silenzio rifiuto su una domanda di concessione, ovvero di sopravvenuta inedificabilità di un'area non ancora edificata e interclusa da altre aree legittimamente edificate”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 settembre 2012, n. 4806).

In sede di osservazioni, inoltre, la ricorrente non ha allegato alcun profilo di pregiudizio concreto ed attuale qualificabile come diretta ed immediata conseguenza del provvedimento impugnato atteso che il danno paventato consisterebbe nell'impossibilità di operare non meglio specificati futuri ed eventuali ampliamenti dell'area produttiva che, allo stato, non vengono nemmeno documentati come prospettiva già esaminata dai vertici aziendali.

Tale circostanza, infine, esclude in radice che la variante possa rivelarsi una misura sostanzialmente “*espulsiva*” dell'impianto produttivo dal territorio come affermato in ricorso in assenza di alcun principio di prova.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2, comma 4, della L.R. n. 15/2001 e dei criteri di classificazione acustica del territorio di cui alla delibera della Giunta regionale (DGR) n. 2053/2001 a norma del quale “*all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante " Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico "*”.

La variante oggetto del giudizio, stante la destinazione residenziale e scolastica delle aree limitrofe alle zone produttive determinerebbe una situazione di contiguità fra zone caratterizzate da una diversa classificazione acustica in spregio alle previsioni della citata DGR che impone di evitare “*situazioni di conflitto generate dallo scarto di una classe acustica fra UTO (Unità Territoriali Omogenee) confinanti*”.

La censura è priva di pregio atteso che le disposizioni richiamate tutelano, semmai, le posizioni private.

Sul punto si rileva che la stessa giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 29 dicembre 1997, n. 2235) affermando il principio per il quale il successivo sviluppo abitativo di aree adiacenti a zone industriali “*non può comunque tradursi in un vincolo per l'industria tale da confortarne l'allontanamento*” non fa che regredire parzialmente le esigenze di tutela delle abitazioni sorte in epoca successiva palesando che l'interesse in quella sede azionato era riconoscibile in capo ai privati residenti e non al soggetto produttivo.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Non si dà luogo a pronunzia sulle spese stante la mancata costituzione delle Amministrazioni intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)